

IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi riportati all'art. 88 del DPR 207/2010 e della determina dell'AVCP n 2 del 1 agosto 2012 di seguito trascritti.

8.1 Il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Alcune indicazioni sul contenuto del contratto in esame possono ricavarsi dall'articolo 88 del Regolamento, rubricato "Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento", il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'elemento centrale é dato dall'obbligo di indicare l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Nessun dubbio, pertanto, in ordine al fatto che tali elementi debbano essere specificati analiticamente; diversamente opinando, infatti, si profilerebbe una violazione di legge che potrebbe configurare una causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Dalle argomentazioni esposte si ricava che il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". A ben vedere, quello riportato potrebbe essere il contenuto della dichiarazione prevista dal Codice all'art. 49, comma 2, lett. d), ma poiché viene richiesto un elemento ulteriore, all'art. 49, comma 2, lett. f), il contratto di avvalimento, non vi è dubbio che lo stesso deve offrire un quid pluris, pena il concretizzarsi in un'inutile ripetizione di quanto già fornito alla stazione appaltante. Del resto, al fine di evitare il pericolo che l'avvalimento possa tradursi in una mera circolazione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con le risorse sottostanti, diventa cruciale il passaggio, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, dell'attenta verifica da parte della stazione appaltante della "prova dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate". Verifica che presuppone, in primis, una specificazione dei mezzi prestati, quindi il generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie è, in generale, non sufficiente in quanto, pur soddisfacendo in apparenza la lettera della norma, finisce in realtà per tradirne lo spirito.

In ogni caso, spetta alla stazione appaltante valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.

Quanto all'obbligo di indicare la durata del contratto di avvalimento, posto che é la stessa disposizione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. f) ad esigere che le risorse siano messe a disposizione "per tutta la durata dell'appalto", si considera tale termine non derogabile dalle parti, dovendo necessariamente coincidere con la durata dell'appalto.

Infine, si osserva che il menzionato art. 88 svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto dall'art. 49 del Codice che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene che le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 88 abbiano portata generale e siano applicabili anche al settore dei servizi e delle forniture in quanto non si ravvisano ragioni per effettuare una

differenziazione in questo senso nell'ambito degli appalti pubblici, benché l'articolo 88 sia evidentemente riferibile agli appalti di lavori e non sia richiamato nella parte del Regolamento che disciplina i servizi e forniture (Parte III e Parte IV).

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Tra

La società _____, con sede in _____, via _____, iscritta al R.I. di _____ al n. _____ in persona del rappresentante legale _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, d'ora innanzi indicata "impresa ausiliaria",

la società _____, con sede in _____, iscritta al R.I. n. _____ di _____ in persona del rappresentante legale _____, nato a _____ il _____ C.F. _____ d'ora innanzi indicata come "impresa avvalente";

PREMESSO

Che la impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche nel settore del _____ ed idonea attestazione per la categoria _____, certificato società SOA _____ rilasciato in data.....;

che l'impresa avvalente, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito di qualificazione sopra indicato;

che l'impresa avvalente intende partecipare alla seguente gara:

.....

che l'impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alla stessa nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;

che tra la Società Avvalente e la società ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a costituire per l'effetto della sottoscrizione del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Società Avvalente e la società ausiliaria si stipula un contratto di avvalimento, in base all'art. 49 del Dlgs n. 163/2006 ai seguenti patti e condizioni:

- 1) L'impresa avvalente è autorizzata ad utilizzare il requisito SOA dell'impresa ausiliaria per partecipare alla gara indicate in premessa;*
- 2) L'impresa ausiliaria si impegna a consentire l'utilizzo della citata iscrizione e dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:*

a) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs 103/2006;

b) di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa avvalente, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto previo pagamento, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria; di elencare le risorse ed i mezzi prestati dettagliatamente come previsto dalla determina AVCP n° 2 del 1/8/2012, e che le stesse consistono in:

mezzi d'opera.....

macchinari.....

Operai

Tecnici.....

Ecc.....

c) attesta di non partecipare alle gare in proprio o in associazione o in consorzio né di essere in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

- 3) L'impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in relazione alla gara di cui in premessa.

In considerazione della responsabilità solidale dell'impresa ausiliaria, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, l'impresa avvalente si impegna:

In caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto, a permettere all'impresa ausiliaria di verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni di stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e ripresa, S.A.L., perizie di varianti, collaudi e verbali di regolare esecuzione ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; l'impresa ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata ad interloquire con la D.L. e con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza;

a, stipulare idonea polizza assicurativa pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati, in favore dell'impresa ausiliaria, a garanzia della buona e regolare esecuzione delle opere;

In caso di cessione d'azienda, oppure di operazioni societarie che possono compromettere le garanzie per la Stazione appaltante, l'impresa ausiliaria si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati, apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni qui assunte in capo all'eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento dell'azienda.

Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l'impresa ausiliaria si dichiara disponibile ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia.

In caso di aggiudicazione della gara, l'impresa avvalente verserà anticipatamente un importo pari al __% del valore dell'appalto oltre il costo delle risorse materiali, immateriali, tecniche o finanziarie eventualmente fornite dall'impresa ausiliaria.

Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza conforme ai tempi per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in corso d'uso (aggiudicazione dei lavori).